



COMUNE DI CASTEGGIO
(PROVINCIA DI PAVIA)

Polizia Locale

Tel. 0383/82363 -- Cell. 335/6932003 - 338/2242992 -- Fax. 0383/82823

Ordinanza n. 70 del 17/07/2026 – prot. 10888

OGGETTO: divieto di sosta in via Pirendello.

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

Considerata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	DWG srl	Protocollo	306/26 E	Data	17/07/2026
Località	Via Pirandello n. 5				
Periodo di validità	25 Luglio 2026				
Orario di validità	dalle h. 14:00 alle h. 18:00				
Motivo	posizionamento automezzo per trasloco				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 Maggio 1997, n°127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, il divieto di sosta con rimozione forzata, per il seguente giorno: **Sabato 25 Luglio 2026**, dalle h. 14:00 alle h. 18:00, in Via Pirandello altezza civico n° 5, per il posizionamento automezzo per trasloco.
2. Quanto sopra si riferisce all'occupazione di suolo pubblico di cui al prot. n° 519/26 P.Gen. 10860 del 17.07.2026 pari a: mq. 28 (mt. 14 x 2).
3. Si rimarca la necessità di garantire il transito pedonale in sicurezza deviandolo, all'occorrenza, sul lato opposto a quello interessato dai lavori con idonea segnaletica mobile.
4. In caso di eventuale congestione viabilistica, si dispone la regolamentazione del traffico veicolare con impiego di movieri.
5. Si dispone il posizionamento di idonea segnaletica mobile nel rispetto del vigente C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di definire la viabilità veicolare e pedonale disposta al punto precedente.

6. **L' apposizione della segnaletica stradale**, prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, è da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. **Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del personale del soggetto richiedente** che dovrà, altresì, avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento e di rimuoverla alla decadenza.
7. Al termine dei lavori si dovranno prendere tutti gli accorgimenti necessari al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge ed in caso di inibizione totale del transito veicolare mediante consegna alle locali: Stazione Carabinieri e Sezione Croce Rossa Italiana.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni calcolati a partire dai medesimi termini sopra indicati, al Capo dello Stato.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di P.L. Preti Marco.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla sede degli Uffici di Polizia Locale, Casteggio 17/07/2026.

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

MERLO DR.RICCARDO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005